

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VITALE, CALICE e CANNATA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1984

Conferimento al fondo di dotazione del Banco di Sicilia

**ONOREVOLI SENATORI.** — Il Banco di Sicilia ha avviato, a partire dagli anni '70 e dopo un periodo di vicende negative che ne caratterizzarono la gestione, un'opera di risanamento e di rilancio della propria attività, caratterizzata sia da un deciso processo di riorganizzazione interna sia da una rideterminazione della propria struttura territoriale, con la progressiva espansione sul territorio nazionale e in alcune città estere.

Per consolidare un'operazione di tale dimensione — tale da consentire al Banco di assumere una nuova fisionomia, all'altezza degli anni '80, di ente pubblico creditizio che abbia come obiettivo principale il sostegno di iniziative per lo sviluppo economico della Sicilia, e da porlo in condizioni di fronteggiare la maggiore concorrenzialità che, nel sistema creditizio, sarà determinata dal recepimento della direttiva CEE 77/780 — il Banco di Sicilia ha necessità di un adeguamento del patrimonio.

L'attuale rapporto tra patrimonio e crediti in essere è inferiore a quello medio degli istituti di credito di diritto pubblico con sede nel Centro-Nord e un adeguamento si

impone anche perchè, a livello comunitario, si va sempre più affermando la prassi di valutare gli intermediari creditizi sulla base di coefficienti di solvibilità e di rischiosità che hanno costante riferimento al patrimonio.

Crediamo opportuno che, parallelamente all'operazione di ricapitalizzazione, siano affrontati alcuni problemi specifici del Banco di Sicilia relativi:

all'approvazione della riforma dello statuto, attualmente all'esame del Comitato interministeriale del credito e risparmio;

alla fine delle intollerabili situazioni di « prorogatio » di alcuni membri del consiglio di amministrazione (in alcuni casi da oltre 13 anni), per inerzia dello Stato e della Regione Sicilia;

alla modifica della normativa che regola il trattamento previdenziale del personale, fondato nella legge 8 agosto 1895, n. 486. Questo problema si pone, pur in forma più attenuata dato il diverso rapporto personale in servizio-personale in quiescenza, anche per il Banco di Napoli. Non si deve escludere

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re che il Parlamento, nella stessa legge di ricapitalizzazione, possa intervenire in questo campo — nella salvaguardia dei rapporti istituzionali tra le parti sociali —, in modo che si possa addivenire ad un rafforzamento patrimoniale con accantonamenti per « via interna ».

Proponiamo pertanto — per la ricapitalizzazione del Banco di Sicilia — il conferimento, da parte dello Stato, di 550 miliardi

di lire in cinque anni (50 miliardi per il 1984; 125 miliardi nel periodo 1985-1988). Tale cifra corrisponde a quanto è necessario per far raggiungere al Banco di Sicilia il livello medio di patrimonializzazione degli istituti di credito di diritto pubblico con sede nel Centro-Nord.

L'entità del conferimento al fondo di dotazione del Banco di Sicilia va, in ogni caso, valutato in rapporto alla situazione finanziaria complessiva del Paese.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la spesa complessiva di lire 550 miliardi, ripartita in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1984 e di lire 125 miliardi all'anno per il periodo 1985-1988, per effettuare conferimenti in favore del Banco di Sicilia.

Il Banco di Sicilia destinerà le somme così conferitegli ad aumento del proprio capitale di fondazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le modificazioni da apportarsi allo statuto del Banco di Sicilia. Con il primo di detti decreti saranno approvate altresì le modifiche occorrenti per armonizzare e rendere più razionale lo statuto del Banco di Sicilia, già prescritte dall'articolo 2, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, e, in esecuzione di questo, dal decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981.

**Art. 2.**

All'onere di lire 50 miliardi per l'anno 1984, derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.